



CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA

La Corte dei conti

Sezione di controllo per la Regione siciliana

Nell'adunanza del 25 febbraio 2025, composta dai Magistrati:

Salvatore PILATO	- Presidente
Antonio TEA	- Primo Referendario
Giuseppe VELLA	- Primo Referendario – Relatore
Massimo Giuseppe URSO	- Primo Referendario
Giuseppe DI PRIMA	- Referendario
Marina SEGRE	- Referendario
Mara ROMANO	- Referendario

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934 n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994 n. 20;

Visto l'art. 23 del R.D.L.gs. 15 maggio 1946, n. 455, *Approvazione dello Statuto della Regione siciliana*;

Visto il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, *Istituzione di sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana*;

Visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200, *Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana recante integrazioni e modifiche al decreto legislativo n. 655/1948*;

Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158, *Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli, come modificato dal decreto legislativo 18 gennaio 2021, n. 8*;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO il referto annuale sul funzionamento dei controlli interni (art. 148 TUEL) per l'esercizio **2022**, redatto secondo le linee guida approvate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti con la deliberazione n. 2/SEZAUT/2024/INPR, trasmesso dal Sindaco il 17.07.2024, prot. Cdc. n. 5373;

VISTO il referto annuale sul funzionamento dei controlli interni (art. 148 TUEL) per l'esercizio **2023**, redatto secondo le linee guida approvate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti con la deliberazione n. 2/SEZAUT/2024/INPR, trasmesso dal Sindaco il 15.07.2024, prot. Cdc. n. 5328;

VISTO il provvedimento con il quale il Presidente, su richiesta del Magistrato istruttore, ha deferito la decisione sui suddetti referti all'esame collegiale della Sezione convocata per la data odierna;

UDITO il Magistrato relatore dott. Giuseppe Vella;

ha pronunciato la seguente

DELIBERAZIONE
nei confronti del Comune di Carini (PA)
-Referti annuali del Sindaco sul funzionamento del sistema
integrato dei controlli interni degli esercizi 2022 e 2023 (art. 148 Tuel) -

FATTO E DIRITTO

L'art. 148 del decreto legislativo n. 267/2000 , a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legge n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213, e da ultimo dall'art. 33 del decreto legge n. 91/2014, convertito dalla legge 11 agosto 2014 n. 116, richiede ai Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, alle Città Metropolitane ed alle Province la redazione di un referto annuale a dimostrazione dell'adeguatezza ed efficacia dei controlli interni realizzati nel corso dell'esercizio considerato.

Tale referto, strutturato secondo le linee guida annuali deliberate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti e da trasmettere alla competente Sezione regionale di controllo della Corte, va ad integrare il quadro informativo a disposizione di quest'ultima per l'esercizio delle proprie funzioni di esame della regolarità e legittimità delle gestioni finanziarie degli enti locali. In particolare, detto referto costituisce uno strumento ricognitivo che concorre a completare il controllo effettuato ai sensi dei commi 166 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 266/2005 e a far conoscere le eventuali irregolarità fatte emergere dagli organi di controllo interno degli enti locali.

Come affermato dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 22/SEZAUT/2019/INPR *"Il rafforzamento dei controlli interni degli Enti locali è un'esigenza imprescindibile per la salvaguardia dell'integrità e della trasparenza della gestione delle risorse finanziarie pubbliche assegnate alle autonomie territoriali.*

Il sistema dei controlli interni costituisce, infatti, il necessario contrappeso dell'autonomia concessa ai livelli di governo territoriali dalla riforma del Titolo V della Costituzione introdotta con la legge n. 3 del 2001, specie dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale 20 aprile

2012, n. 1, che ha introdotto la disciplina del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale.

Il rispetto degli obblighi di finanza pubblica, posti a tutela dei principi di equità intergenerazionale e di stabilità finanziaria, presuppone che gli organi di vertice degli Enti dispongano delle informazioni necessarie per valutare appieno l'andamento della gestione e, nel caso, apportare le opportune misure correttive in presenza di criticità e disfunzioni. Sotto questo profilo, i controlli interni rappresentano un presidio fondamentale per la sana gestione, in quanto utili ad assicurare l'efficacia e l'efficienza delle attività operative (controllo di gestione), l'attendibilità del reporting finanziario (controllo amministrativo-contabile), il consolidamento dei risultati delle gestioni (controllo sugli organismi partecipati) e la coerenza degli stessi sia con i risultati attesi (controllo strategico) sia con le aspettative degli utilizzatori finali dei servizi erogati (controllo di qualità).

Il mancato esercizio della funzione pubblica di controllo interno, oltre a ridurre il presidio sugli equilibri di bilancio e la regolarità della gestione, rischia di alterare i processi decisionali e programmatici, nonché di indebolire le scelte gestionali ed organizzative, con conseguente pericolo di frodi, abusi, sprechi o, semplicemente, cattiva amministrazione delle risorse e del patrimonio dell'Ente. A livello contabile, poi, aumenta il rischio di manipolazioni o errori nella registrazione delle transazioni giornaliere, con conseguente impossibilità per il controllore esterno di fare assegnamento sulla qualità della rendicontazione economica e finanziaria dell'Ente".

Nel quadro del complesso sistema di verifiche delineato dal decreto legge n. 174/2012, dunque, il referto annuale intestato all'organo di vertice degli enti locali si pone in coerenza con l'obiettivo, da tempo perseguito dal legislatore, di fare dei controlli interni l'indispensabile supporto per le scelte gestionali e programmatiche dell'ente, in un'ottica di garanzia degli equilibri di bilancio e di perseguimento del principio di buon andamento, nonché di apportare le opportune misure correttive, in presenza di criticità e disfunzioni.

Al riguardo, le finalità del controllo in esame sono state delineate dalla Sezione delle autonomie, con deliberazione SEZAUT/28/2014/INPR, e sono così riassumibili:

- verifica dell’adeguatezza funzionale e dell’effettivo funzionamento del sistema dei controlli interni;
- valutazione degli strumenti diretti a verificare la coerenza dei risultati gestionali rispetto agli obiettivi programmati;
- verifica dell’osservanza dei principali vincoli normativi di carattere organizzativo, finanziario e contabile;
- rilevazione degli eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica;
- monitoraggio in corso d’anno degli effetti prodotti in attuazione delle misure di finanza pubblica e dei principali indirizzi programmatici dell’ente;
- consolidamento dei risultati con quelli delle gestioni degli organismi partecipati.

In continuità con quanto avvenuto nelle passate annualità, anche per gli anni 2022 e 2023, la Sezione delle autonomie ha approvato, con la deliberazione n. 2/SEZAUT/2024/INPR, le *“Linee guida ed il relativo questionario per le relazioni annuali sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni per i Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, le Città Metropolitane e le Province, negli anni 2022-2023”*.

Ad ulteriore rafforzamento dell’importanza dei controlli interni, va, altresì, rammentato che le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti, ai sensi del sopra citato art. 148, comma 4, del TUEL, nel caso di rilevata assenza ed inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di controllo interno adottate, possono irrogare, a carico degli amministratori locali, *“fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e dai commi 5 e 5-bis dell'articolo 248 del presente testo unico”*, apposita sanzione pecuniaria.

Lo stesso TUEL, all’art. 198-bis, prevede, inoltre, che nell'ambito dei sistemi di controllo di gestione, di cui agli articoli 196, 197 e 198, la struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisca la conclusione del predetto controllo, oltre che agli amministratori ed ai responsabili dei servizi ai sensi di quanto previsto dall' articolo 198, anche alla Corte dei conti.

I controlli interni assumono, inoltre, ancora maggiore importanza nella contingenza attuale, dove le amministrazioni pubbliche sono chiamate a concorrere alla realizzazione di politiche economiche espansive, a mezzo di fondi da destinarsi a

particolari finalità di rilancio dell'economia.

A tale proposito, preme precisare che, nell'ambito della strategia complessivamente disegnata dal PNRR, il Governo nazionale ha scelto di affidare l'allocazione di una parte dei finanziamenti, nelle materie di competenza degli enti territoriali, ad appositi bandi, che prevedono o prevederanno criteri di assegnazione delle risorse a favore degli enti, partecipanti.

In tale contesto ordinamentale, un ruolo strategico assumono, dunque, i controlli interni e i relativi strumenti di "autocorrezione", con particolare riferimento a quelli strategici, di gestione e di regolarità amministrativa-contabile, ai fini sia di un'efficace programmazione che di un puntuale monitoraggio dello stato dell'arte degli interventi già finanziati ed avviati.

Tutto ciò posto, passando all'analisi del caso di specie, preliminarmente, si rappresenta che, con la Deliberazione n. 106/2024/VSGC del 4 luglio 2024, questa Sezione di controllo ha accertato la parziale adeguatezza del sistema dei controlli interni per gli anni 2020 e 2021 e ha invitato *"l'Ente, richiamando l'attenzione del Segretario generale, ad intraprendere, per l'anno in corso, tutte le iniziative necessarie ai fini del superamento delle criticità e delle debolezze di sistema riscontrate ed evidenziate per ciascuna tipologia di controllo ed in particolare:*

- *in relazione al **controllo strategico**, ad adottare i documenti contabili in conformità alle tempistiche previste dalla legge e dai regolamenti dell'Ente, nonché a mantenere l'integrazione tra il controllo strategico e il controllo di gestione, anche al fine di attuare un controllo esaustivo e attendibile dei risultati raggiunti dall'Amministrazione;*
- *in riferimento al **controllo sulle società partecipate**, a pubblicare la carta dei servizi per tutti gli organismi partecipati;*
- *ad implementare il **controllo sulla qualità dei servizi**, in conformità a quanto previsto dall'art. 147 ter del TUEL, adottando la Carta dei servizi ed estendendo, anche sulla base di una adeguata e obbligatoria disciplina regolamentare, il controllo a tutti i servizi erogati dall'Ente e dai propri organismi partecipati.*

La presente Deliberazione è stata trasmessa al Comune, con prot. Cdc. n. 3629 del 23.04.2024, a seguito della quale non risulta pervenuta alcuna comunicazione.

Negli anni 2002 e 2023, oggetto del presente ciclo di controllo, chiaramente, l'ente non ha potuto adottare le misure conseguenziali per il superamento delle criticità evidenziate con la deliberazione n. 106/2024, che, quindi, saranno oggetto di specifica valutazione, ai sensi dell'art. 148 TUEL., in sede di analisi del successivo referto annuale sul funzionamento dei controlli interni.

Tutto ciò posto, passando all'esame, sulla base dello stato degli atti, dei questionari relativi agli esercizi 2022 e 2023, preme precisare che, in data 17.07.2024, prot. Cdc n. 5373, il Sindaco ha trasmesso il referto annuale sul funzionamento dei controlli interni (art. 148 TUEL) per l'esercizio **2022**, secondo le linee guida approvate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti con la deliberazione n. n. 2/SEZAUT/2024/INPR.

In data 15.07.2024, prot. Cdc n. 5328, il Sindaco ha, altresì, trasmesso il referto annuale sul funzionamento dei controlli interni (art. 148 TUEL) per l'esercizio **2023**, secondo le linee guida approvate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti con la deliberazione n. n. 2/SEZAUT/2024/INPR.

Tutto ciò premesso, passando all'analisi del caso in esame, preso atto che il Comune ha adottato il regolamento disciplinante i controlli interni con deliberazione del Consiglio comunale n.107/2018, dalla sezione introduttiva riguardante il complessivo funzionamento dei controlli interni, anni 2022 e 2023, si evidenzia che:

- negli anni **2022 e 2023** il sistema dei controlli interni è stato esercitato in piena ed effettiva conformità con le previsioni e le finalità dei regolamenti dell'Ente in riferimento alle singole tipologie di controllo previste (cfr. risposta al quesito n. 1.1 dei questionari 2022 e 2023);
- il rapporto tra report previsti/prodotti in relazione alla singola tipologia di controllo è il seguente:

per il **2022:**

- i. controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile 4/2;

- ii. di gestione 2/1;
- iii. quello strategico 2/1;
- iv. sugli equilibri finanziari 4/2;
- v. sugli organismi partecipati 1/1;
- vi. sulla qualità dei servizi 1/1 (cfr. risposta al quesito n. 1.2 del questionario 2022).

Per il **2023**:

- i. controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile 4/2;
 - ii. di gestione 2/0;
 - iii. quello strategico 2/1;
 - iv. sugli equilibri finanziari 4/2;
 - v. sugli organismi partecipati 1/1;
 - vi. sulla qualità dei servizi 1/1 (cfr. risposta al quesito n. 1.2 del questionario 2023);
- negli anni **2022 e 2023** non sono intervenute segnalazioni da parte del responsabile per la trasparenza, ai sensi dell'art. 43, co. 5, d.lgs. n. 33/2013, circa il mancato o parziale adempimento degli obblighi di pubblicazione (cfr. risposta al quesito n. 1.3 dei questionari 2022 e 2023);
 - negli anni **2022 e 2023** non sono state riscontrate criticità in relazione a ciascuna tipologia di controllo (cfr. risposta al quesito n. 1.4 dei questionari 2022 e 2023);
 - che il rapporto tra report ufficializzati/azioni correttive avviate in relazione alla singola tipologia di controllo è il seguente:

nel **2022**:

- per il controllo di regolarità amministrativa e contabile 2/0;
- per il controllo di gestione 1/0;
- per il controllo strategico 1/0;
- per il controllo sugli equilibri finanziari 2/0
- per il controllo sugli organismi partecipati 1/0;
- per il controllo sulla qualità dei servizi 1/0 (cfr. risposta al quesito n. 1.5 del questionario 2022);

nel **2023**:

- per il controllo di regolarità amministrativa e contabile 2/0;
 - per il controllo di gestione 0/0;
 - per il controllo strategico 1/0;
 - per il controllo sugli equilibri finanziari 2/0
 - per il controllo sugli organismi partecipati 1/0;
 - per il controllo sulla qualità dei servizi 1/0 (cfr. risposta al quesito n. 1.5 del questionario 2023);
- per l'anno **2022** non sono intervenute modifiche finalizzate ad una maggiore integrazione dell'intero sistema dei controlli interni per ciascuna tipologia di controllo, mentre ci sono state modifiche nel **2023** in relazione al controllo di gestione e strategico (cfr. risposta al quesito n. 1.6 dei questionari 2022 e 2023).

Dalla verifica delle diverse forme di controllo attivate nell'Ente sono emerse alcune criticità concernenti, in particolare, il controllo successivo di regolarità amministrativa, strategico, sugli equilibri finanziari e sugli organismi partecipati non svolti secondo le disposizioni contenute al capo III, artt. 147 e ss. del TUEL.

Di seguito si espongono gli esiti dell'attività in merito alle singole tipologie di controllo interno oggetto di analisi, da cui sono emerse numerose debolezze strutturali, carenze organizzative e metodologiche, che devono essere segnalate ai fini del superamento delle criticità riscontrate e dell'implementazione del sistema dei controlli interni, rimanendo, peraltro, impregiudicata ogni ulteriore valutazione in relazione all'esito delle verifiche sulla gestione finanziaria dell'Ente intestate a questa Sezione.

Controllo di regolarità amministrativa e contabile

L'analisi dei controlli di regolarità amministrativa e contabile previsti dall'art. 147-bis del TUEL, si incentra sulla nuova e più severa disciplina definita dall'art. 183 del TUEL in materia di impegni di spesa.

Tale tipologia di controllo è, infatti, assicurato sia nella fase preventiva di formazione dell'atto che in quella successiva. L'art. 147-bis configura una forma di autotutela

dell'Amministrazione e di *auditing* interno sulle determinazioni di spesa, che rafforza l'intero sistema dei controlli e rende imprescindibile l'applicazione dei tradizionali principi di conformità a legge, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Con la riforma operata attraverso il D.L. 174/2012, convertito con legge n. 213/2012, il legislatore ha voluto, infatti, prevedere, in assenza di controlli preventivi di legittimità, un sistema che garantisca la conformità all'ordinamento dell'azione amministrativa, nonché la qualità degli atti emanati, a tutela dell'Ente quale soggetto suscettibile di essere destinatario di possibili contenziosi (*ex multis*, deliberazioni di questa Sezione nn. 210 e 228/2022/VSGC, nn. 64 e 65/2023/VSGC, nn. 58, 59 e 196/2024/VSGC; Corte dei conti, Sezione di controllo per la Lombardia, deliberazioni n. 152 del 2020/VSGC e nn. 15, 33, 52, 70 e 79/2021/VSGC).

L'Ente, nel proprio regolamento dei controlli interni, riguardo a tale tipologia di controllo, prevede all'art.7, comma 6, che:

6. Il controllo è effettuato con cadenza bimestrale o trimestrale, in base ad un atto organizzativo emanato annualmente dal segretario comunale. Gli atti da esaminare sono individuati mediante l'applicazione di tecniche di campionamento applicate dall'ufficio addetto al controllo entro i primi 10 giorni del mese successivo alla scadenza di ciascun periodo di controllo. Le tecniche di campionamento debbono rispondere a criteri statistici e probabilistici. Esse sono esplicitate annualmente in una apposita sezione del Piano di prevenzione della corruzione e debbono rispettare i seguenti criteri generali:

a) sottoposizione a controllo di almeno il 10% di ciascuna categoria di atti formata nel periodo di riferimento, con un minimo di 3 atti per ciascuna tipologia, ad esclusione di quelli di cui alle lettere h) ed i) del comma 3 del presente articolo che sono sottoposti tutti al controllo;

b) sottoposizione a controllo di tutti gli atti che comportano impegni di spesa superiori ad € 30.000,00;

c) sottoposizione a controllo, comunque, di un numero minimo di atti rientranti nelle aree qualificate a maggiore rischio corruttivo nel Piano triennale di prevenzione della corruzione;

d) sottoposizione a controllo di atti di identica natura a quelli per i quali nel precedente ciclo di controllo sono emerse criticità, oggetto di direttiva organizzativa da parte del segretario generale ai sensi del successivo articolo 8; .

e) sottoposizione a controllo di atti gestionali contemplati da nuove disposizioni di legge;

f) sottoposizione al controllo degli atti segnalati dal sindaco, da un assessore o da almeno 5 consiglieri comunali e di quelli oggetto di segnalazione, anche in forma anonima, al responsabile della prevenzione e della corruzione e trasparenza.

Il segretario generale, al fine di agevolare l'individuazione degli atti da sottoporre a controllo, adotta con la disposizione organizzativa di cui al comma 6 criteri vincolanti di classificazione degli atti".

Agli esiti del controllo si rileva che:

- in relazione al sistema di controllo delineato dall'art. 49 del TUEL, nel **biennio 2022 e 2023**, non ricorrono fattispecie di deliberazioni della Giunta e del Consiglio adottate in presenza del parere negativo di regolarità tecnica o contabile (cfr. risposta al quesito 2.1 dei questionari 2022 e 2023);
- per il **biennio considerato** l'Ente ha dichiarato di aver utilizzato, quale tecnica di campionamento degli atti amministrativi da sottoporre a controllo successivo, l'estrazione casuale semplice. (cfr. risposta al quesito n. 2.3 dei questionari 2022 e 2023);
- per il **biennio in esame**, gli esiti del controllo preventivo di regolarità contabile effettuato nell'anno precedente non hanno influito sulle modalità di estrazione degli atti da sottoporre a controllo successivo di regolarità amministrativa (cfr. risposta al quesito n. 2.5 dei questionari 2022 e 2023);
- l'Ente ha dichiarato che:
 - per il **2022** sono stati emanati n. 2.468 atti dal punto di vista del controllo di regolarità contabile e tecnico-amministrativa. Sono stati esaminati n. 307 atti, non sono state rilevate irregolarità (cfr. risposta al quesito n. 2.6 del questionario 2022);

- per il **2023** l'Ente ha emanato n. 2.865 atti dal punto di vista del controllo di regolarità contabile e tecnico-amministrativa. Sono stati esaminati n. 348 atti, non sono state rilevate irregolarità (cfr. risposta al quesito n. 2.6 del questionario 2023);
- i report sono stati trasmessi con cadenza semestrale per il **2022 e 2023** (cfr. risposta al quesito n. 2.7 dei questionari 2022 e 2023);
- l'Ente dichiara per il **biennio considerato** che non sono stati effettuati controlli, ispezioni o altre indagini volti ad accertare la regolarità amministrativa e contabile dell'attività posta in essere da specifici uffici o servizi (cfr. risposta al quesito n. 2.8 dei questionari 2022 e 2023);
- l'ente dichiara che, per il **2022 e 2023**, sono state effettuate le verifiche delle attestazioni concernenti i pagamenti effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dall'art. 4 del d.lgs. n. 231/2002, secondo le modalità di cui all'art. 41 del d.l. n. 66/2014, conv. dalla l. n. 89/2014, (cfr. risposta al quesito n. 2.9 dei questionari 2022 e 2023);
- l'ente dichiara che in caso di riscontrate irregolarità sono state trasmesse ai responsabili dei servizi competenti le direttive alle quali conformarsi in entrambi gli anni, anche se nel report attività, punto 2.6, ha dichiarato che non sono state riscontrate irregolarità (cfr. risposta al quesito n. 2.11 dei questionari 2022 e 2023).

Il Collegio rileva la necessità che l'Ente, nell'anno in corso, attivi dei controlli, ispezioni o altre indagini, volti ad accertare la regolarità amministrativa e contabile posta in essere da specifici uffici o servizi, nonché a fare in modo che gli esiti del controllo preventivo di regolarità contabile, effettuato nell'anno precedente, influiscano sulle modalità di estrazione degli atti da sottoporre a controllo successivo di regolarità amministrativa.

Ciò al fine permettere, pienamente, a tale tipologia di controllo, di assurgere ad una funzione di guida e orientamento della struttura al rispetto dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento della PA, finalità che il legislatore con tale forma di controllo vuole opportunamente stimolare e perseguire.

Controllo di gestione

Il controllo di gestione (art. 147, co. 2, lett. a), del TUEL), che attiene all'efficacia, efficienza ed economicità dell'agire amministrativo, si avvale di indicatori che misurano lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, che si rinvencono preliminarmente nel Piano esecutivo di gestione (*"Piano dettagliato obiettivi"* e *"Piano della performance"*). Il controllo di gestione è, dunque, la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la qualità dei servizi offerti, costituisce lo strumento finalizzato a verificare la funzionalità dell'Ente, l'efficacia, efficienza e l'economicità dell'attività di realizzazione degli obiettivi.

Si inserisce nell'ambito della cultura dei risultati che è evidenziata sia dal proposito di raggiungimento degli obiettivi di efficacia ed efficienza, cui ciascun servizio è finalizzato, che da una coerente valutazione del rapporto con le risorse disponibili (*ex multis*, deliberazioni di questa Sezione nn. 210 e 228/2022/VSGC, nn. 64 e 65/2023/VSGC, nn.58, 59 e 196/2024/VSGC; Corte dei conti, Sezione di controllo per la Lombardia, deliberazioni n. 152 del 2020/VSGC e nn. 15, 33, 52, 70 e 79/2021/VSGC).

Tutto ciò posto, nel caso di specie, tale tipologia di controllo è disciplinato dagli artt.17, 18 e 19 del vigente regolamento sui controlli interni. In particolare, l'art.17 prevede che:

"1. Il controllo di gestione si articola nelle seguenti fasi:

*a) **fase preventiva**, che comprende le attività di definizione e formalizzazione degli obiettivi operativi dell'ente. La fase preventiva consiste nella definizione ed approvazione, da parte della Giunta, del piano esecutivo di gestione che contiene anche il piano degli obiettivi e quello della performance, sulla base del quale si provvede all'attribuzione di risorse umane, strumentali e finanziarie, alla fissazione di indicatori e standard di riferimento, alla definizione dei tempi, delle scadenze e delle responsabilità, per centri di costo e responsabilità;*

*b) **fase concomitante**, che rappresenta quel processo di controllo che si sviluppa nel corso di attuazione del programma al fine di verificare il grado di raggiungimento degli*

obiettivi preventivamente stabiliti, e di orientare l'attività futura anche rimuovendo eventuali disfunzioni per garantire l'ottenimento degli obiettivi fissati nella fase preventiva;

c) **fase consuntiva**, che concerne la rilevazione dei risultati effettivamente conseguiti, con la conseguente verifica dell'efficienza, dell'efficacia, dell'economicità nonché dell'adequatezza e della qualità dei servizi comunali resi.

2. Il controllo di gestione è svolto in una duplice forma:

a) in **forma diffusa**, in quanto viene espletato ad ogni livello organizzativo dell'ente da parte del dirigente, con riferimento alle attività gestionali di competenza e agli obiettivi assegnati, come supporto al complessivo funzionamento del sistema dei controlli interni;

b) in **forma accentrata**, in quanto è appositamente individuata un'unità organizzativa competente al controllo di gestione, così come previsto nel precedente articolo 16 del presente regolamento”.

In relazione agli esiti del controllo si rileva che:

- per il **2022** l'Ente ha trasmesso il Referto Controllo di gestione alla Corte dei conti (ex art. 198-bisTuel), ma non nel **2023** in quanto ha precisato nel questionario che “il referto verrà trasmesso dopo l'approvazione del rendiconto finanziario 2023, al fine di poter allegare il piano degli indicatori di bilancio relativi al rendiconto 2023” (cfr. risposta al quesito n. 3.1 dei questionari 2022 e 2023);
- per **entrambi gli anni**, l'Ente si è dotato di un sistema di contabilità economica fondato su rilevazioni analitiche per centri di costo che consenta di valutare l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa (cfr. risposta al quesito n. 3.2 dei questionari 2022 e 2023);
- il controllo di gestione, **nel biennio in esame**, è stato in grado di influenzare l'attività in corso di svolgimento determinando la riprogrammazione degli obiettivi (cfr. risposta al quesito 3.7 dei questionari 2022 e 2023);
- l'Ente, nel periodo **2022 e 2023**, ha erogato servizi a domanda individuale (cfr. risposta al quesito n. 3.7.1 dei questionari 2022 e 2023);
- il tasso medio di copertura dei costi di tutti i servizi a domanda individuale a cui l'utente sia tenuto a contribuire, gestiti direttamente o per il tramite di enti

strumentali, è risultato pari al 36,00% **in entrambi gli anni** (cfr. risposta al quesito n. 3.7.1 dei questionari 2022 e 2023).

Alla luce di quanto esposto, il funzionamento del controllo di gestione può ritenersi, complessivamente, adeguato.

Controllo strategico

Come precisato dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti, con deliberazione n. 13/SEZAUT/2018/FRG *“Il controllo strategico (art. 147-ter del TUEL) è diretto a valutare la programmazione alla luce dei risultati effettivamente ottenuti. L'eventuale scostamento tra gli esiti raggiunti e quelli previsti ha evidenti riflessi sulla politica dell'Ente locale che, in tal caso, modifica la programmazione strategica. La valutazione di congruenza tra obiettivi predefiniti e risultati ottenuti, si estende all'entità delle risorse a disposizione, ai tempi fissati per la realizzazione e alle procedure attivate in corso d'opera, senza dimenticare il ruolo attribuibile alle performances degli amministratori, alla valutazione delle scelte dei dirigenti e al grado di soddisfazione degli utenti”.*

Il regolamento sui controlli interni dell'ente, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.107/2028, disciplina la materia agli articoli dal 9 al 12.

In particolare, l'art.12 prevede, in merito alla tempistica e alla modalità di svolgimento, che:

“1. La definizione degli obiettivi strategici da monitorare è effettuata mediante direttiva annuale della Giunta comunale, formalizzata con l'approvazione del piano esecutivo di gestione, coerentemente con la sezione strategica del Documento Unico di Programmazione.

2. La direttiva identifica i principali obiettivi da realizzare, per centri di responsabilità, e determina, in relazione alle risorse assegnate, gli obiettivi di miglioramento, eventualmente indicando progetti speciali e scadenze intermedie.

3. Il controllo strategico avviene sia a livello infrannuale che a consuntivo.

4. I dirigenti trasmettono entro il 30 giugno ed il 30 settembre di ciascun anno all'unità organizzativa preposta al controllo strategico relazioni sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici indicati nella direttiva della Giunta comunale e affidati ai medesimi.

5. L'unità organizzativa entro il 10 luglio redige un report di controllo strategico infrannuale, che costituisce il presupposto della deliberazione consiliare sullo stato di attuazione dei programmi, da approvare entro il 31 luglio, data di presentazione del Dup per il triennio successivo, in quanto nel riprogrammare le strategie si deve necessariamente tener conto di quanto già realizzato o in corso di realizzazione. Un ulteriore report infrannuale è redatto entro il 31 ottobre, in vista dell'approvazione della nota di aggiornamento al Dup e della presentazione dello schema di bilancio di previsione per il triennio successivo.

6. Il controllo strategico a consuntivo verifica il grado di realizzazione degli obiettivi strategici con riferimento all'intero anno, anche con riguardo agli obiettivi di qualità di cui al successivo titolo IV. L'unità organizzativa, sulla base delle relazioni che i dirigenti trasmettono entro il 28 febbraio, redige il report annuale entro il 31 marzo, in coerenza con i tempi di approvazione del rendiconto di gestione.

7. Tutti i report, infrannuali e annuale, vengono inoltrati dal segretario generale alla Giunta e, dopo l'esame dell'organo esecutivo, trasmessi al consiglio comunale per l'approvazione unitamente agli atti di riferimento”.

In relazione agli esiti del controllo si rileva che:

- riguardo alla programmazione di bilancio 2023-2025, nel **2022**, l'Ente ha approvato il PEG, ma per la programmazione 2024-2026 l'Ente non ha provveduto nel **2023**, in quanto ha precisato che “il bilancio è in corso di approvazione; pertanto, il Peg sarà approvato entro 20 giorni dall'approvazione del bilancio” (cfr. risposta al quesito n. 4.1 dei questionari 2022 e 2023);
- **in entrambi gli anni**, il controllo strategico è stato operativamente integrato con il controllo di gestione (cfr. risposta al quesito n. 4.2 dei questionari 2022 e 2023);
- **in entrambi gli anni**, il controllo strategico, al fine di integrare il ciclo della performance con quello di bilancio, ha utilizzato le informazioni provenienti dalla contabilità analitica per orientare le decisioni in tema di allocazione delle risorse, gestione dei servizi e politiche tariffarie per gli anni (cfr. risposta al quesito n. 4.3 dei questionari 2022 e 2023);
- **in entrambi gli anni**, il controllo strategico, al fine di integrare il ciclo della performance con quello di bilancio ha effettuato, a preventivo, adeguate verifiche

- tecniche/economiche sull'attuazione delle scelte da operare a livello di programmazione (cfr. risposta al quesito n. 4.4 dei questionari 2022 e 2023);
- la percentuale media di obiettivi strategici raggiunti è stata pari al 70,00% nel **2022** e dell'80,00% nel **2023** (cfr. risposta al quesito n. 4.6 dei questionari 2022 e 2023);
 - l'Ente ha adottato una deliberazione di verifica dello stato di attuazione dei programmi negli anni **2022 e 2023** (cfr. risposta al quesito n. 4.7 dei questionari 2022 e 2023);
 - per **il biennio in esame**, l'Ente ha adottato il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), disciplinato dall'art. 6 del d.l. 9 giugno 2021, n. 80 (convertito nella legge 6 agosto 2021, n. 11) (cfr. risposta al quesito n. 4.10 dei questionari 2022 e 2023);
 - l'Ente ha verificato la coerenza degli obiettivi programmatici con i contenuti dei documenti di programmazione finanziaria già adottati negli anni **2022 e 2023** (cfr. risposta al quesito n. 4.10.1 dei questionari 2022 e 2023);
 - l'Ente ha pubblicato i contenuti sul portale istituzionale nella Sezione Amministrazione Trasparente per gli anni **2022 e 2023** (cfr. risposta al quesito n. 4.10.2 dei questionari 2022 e 2023);
 - l'Ente ha programmato specifici percorsi formativi e di qualificazione per il personale preposto alla redazione del PIAO, **per gli anni esaminati** (cfr. risposta al quesito n. 4.11 dei questionari 2022 e 2023);
 - tra le misure generali di prevenzione del rischio di corruzione, nel **biennio in esame**, sono state adottate quelle relative alla:
 - a) rotazione degli incarichi dirigenziali;
 - b) rotazione ordinaria del personale;
 - c) adozione di misure alternative alla rotazione ordinaria (es. sviluppo meccanismi di condivisione delle fasi procedurali, standardizzazione dei processi, ecc...);
 - d) accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto d'interesse e il monitoraggio sull'osservanza degli obblighi di astensione;

- e) informazione/formazione;
- f) riguardo alla pubblicazione dei risultati (cfr. risposta al quesito n. 4.14 dei questionari 2022 e 2023).

Alla luce di quanto sopra esposto, come già precisato nella deliberazione n.106/2024/VSGC, si invita l'Ente a garantire l'adozione dei documenti contabili in conformità alle tempistiche previste dalla legge e dai regolamenti dell'Ente.

Controllo sugli equilibri finanziari

Il controllo sugli equilibri finanziari previsto dall'art. 147-*quinquies* del TUEL, come precisato dalla Sezione delle autonomie, è inteso a rafforzare il tradizionale controllo esercitato dall'Organo di revisione contabile ai sensi dell'art. 1, co. 166 e ss. della legge n. 266/2005, attraverso il più ampio coinvolgimento degli Organi istituzionali dell'Ente nei processi gestionali diretti ad assicurare gli equilibri di bilancio ed il rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

La logica di questo nuovo tipo di controllo consiste, infatti, nell'individuare i flussi informativi necessari all'Ente, affinché siano attivati tempestivamente i processi correttivi in grado di interrompere i *trend* gestionali incompatibili con le previsioni di bilancio e di ripristinare il corretto equilibrio dei saldi economici e finanziari (*ex multis*, deliberazioni di questa Sezione nn. 210 e 228/2022/VSGC, nn. 64 e 65/2023/VSGC, nn.58, 59 e 196/2024/VSGC; Corte dei conti, Sezione di controllo per la Lombardia, deliberazioni n. 152 del 2020/VSGC e nn. 15, 33, 52, 70 e 79/2021/VSGC).

Figura centrale di questo sistema di controllo è il Responsabile del servizio finanziario, il quale è chiamato ad esercitare un'attività di indirizzo e di coordinamento nei confronti di tutti i soggetti dell'organizzazione, capaci di effettuare il monitoraggio dei flussi informativi rilevanti per la salvaguardia degli equilibri e di utilizzarli efficacemente per attivare i necessari interventi correttivi.

Gli articoli 22 e 23 del vigente regolamento dei controlli interni, disciplinano tale forma di controllo.

In relazione agli esiti del controllo, si rileva che:

- il Responsabile del servizio finanziario non ha adottato specifiche linee di indirizzo e/o coordinamento per l'ordinato svolgimento dei controlli sugli equilibri finanziari per gli anni **2022 e 2023** (cfr. risposta al quesito n. 5.2 dei questionari 2022 e 2023);
- avendo riguardo alla partecipazione degli organi istituzionali al controllo degli equilibri finanziari, gli organi di governo, il direttore generale, il segretario ed i responsabili dei servizi non sono stati attivamente coinvolti negli anni **2022 e 2023** (cfr. risposta al quesito n. 5.3 dei questionari 2022 e 2023);
- **nel corso del biennio in esame** è stato assicurato che, in corso di esercizio, il programma dei pagamenti risultasse sempre compatibile con le disponibilità di cassa (cfr. risposta al quesito n. 5.6 dei questionari 2022 e 2023).

Il Collegio rileva l'opportunità di attribuire un ruolo attivo agli organi di governo, al segretario ed ai responsabili dei servizi e ad adottare specifiche linee di indirizzo e/o coordinamento per l'ordinato svolgimento dei controlli sugli equilibri finanziari.

Controllo sugli organismi partecipati

L'art. 147-*quater* del D.lgs. 267/2000 prevede che:

“1. L'Ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso Ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'Ente locale, che ne sono responsabili.

2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'Amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'Ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica”.

Attraverso tale forma di controllo, dunque, la stessa Amministrazione imposta un proprio monitoraggio periodico sull'andamento delle gestioni degli organismi assoggettati a controllo, con l'indicazione degli adeguati correttivi da introdurre nei

casi di scostamento dagli obiettivi assegnati *“anche con riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell’Ente”* (art. 147-quater, co. 3).

Le amministrazioni controllanti devono, inoltre, porre attenzione alle perdite che potrebbero subire gli organismi partecipati, in quanto aventi riflessi sul proprio bilancio.

Sotto questo profilo, il presidio del contratto di servizio costituisce un punto di collegamento con il successivo controllo della qualità dei servizi (*ex multis*, deliberazioni di questa Sezione nn. 210 e 228/2022/VSGC, nn. 64 e 65/2023/VSGC, nn.58, 59 e 196/2024/VSGC; Corte dei conti, Sezione di controllo per la Lombardia, deliberazioni n. 152 del 2020/VSGC e nn. 15, 33, 52, 70 e 79/2021/VSGC).

Nel caso di specie, l’art. 24 del vigente regolamento dei controlli interni prevede che:

“1. Per l'attuazione del principio di cui alla lettera g) dell'articolo precedente, il dirigente del servizio finanziario ed il dirigente del settore competente per materia in base all'oggetto sociale vigilano costantemente sull'equilibrio economico-finanziario delle società partecipate, propongono eventuali azioni correttive in itinere qualora ritenute necessarie, propongono al sindaco l'attivazione dei meccanismi di contestazione previsti nei contratti di servizio o in altri atti, effettuano annualmente una relazione nella quale sono evidenziati: i livelli qualitativi dei servizi erogati sulla base degli standard e degli obiettivi gestionali definiti ad inizio anno e previsti nella relazione previsionale e programmatica, sul raggiungimento degli obiettivi gestionali, sulla corretta gestione economico e finanziaria della società, sul rispetto dei vincoli della finanza pubblica. In particolare, il responsabile del settore acquisisce e trasmette al responsabile del servizio finanziario, a cadenza trimestrale:

a) dettagliate notizie sull'andamento economico-finanziario dell'organismo partecipato, mediante la produzione del conto economico e del conto patrimoniale riferito al trimestre di riferimento;

b) dettagliate notizie sull'andamento della spesa del personale, con particolare riferimento a nuove assunzioni effettuate e/o programmate, e al rispetto delle regole per l'effettuazione delle assunzioni e dei vincoli e tetti di spesa previsti dalla legge;

c) dettagliate notizie sull'andamento della spesa per consulenze e incarichi a professionisti esterni, con particolare riferimento al rispetto delle regole vigenti per la scelta dei professionisti, e sui termini di durata massima dei rapporti di collaborazione;

d) dettagliata relazione sul corretto svolgimento delle prestazioni previste nel contratto di servizio, in termini di quantità, frequenza e qualità, e sul rispetto del piano economico-finanziario.

2. Per l'esercizio del controllo di cui al presente titolo, al dirigente del servizio finanziario, una volta ricevuti gli atti di cui al comma precedente, è consentito:

a) l'accesso a qualunque documento di proprietà o in possesso della società o organismo mediante semplice richiesta informale;

b) la convocazione degli organi societari e dei dipendenti per l'acquisizione di informazioni utili al controllo;

c) il confronto con i consulenti della società.

3. Il dirigente del servizio finanziario ed il responsabile di settore segnalano tempestivamente il sindaco e all'organo di revisione contabile il verificarsi presso gli organismi partecipati di situazioni di squilibrio tali da:

a) provocare effetti negativi sul permanere degli equilibri finanziari complessivi dell'ente;

b) porre a rischio il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica assegnati all'ente".

Tutto ciò posto, sulla base delle informazioni contenute nelle deliberazioni adottate, ai sensi dell'art.20 T.U.S.P., inerenti la ricognizione annuale delle proprie partecipazioni societarie, dirette e/o indirette, regolarmente trasmesse a questa Sezione di controllo, è stata redatta la tabella che segue, rappresentativa delle società in cui il Comune di Carini ha detenuto rapporti di partecipazione nell'anno 2023.



MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Ente		Oggetto sociale	% partecipaz ione Comune di CARINI	QUOTA POSSEDUTA	Considerazioni di rilevanza in merito al consolidamento
ATO PA 1 servizi comunal integrati in fallimento		Agenzia sviluppo locale e società di gestione patto territoriale occupazione	19%	19.003,00	Società fallita NON CONSOLIDARE
SRR Palermo AREA METROPOL. S.C.P.A.		Società per la regolamentazion e del servizio di gestione rifiuti	3,70%	4.429,33	E' pervenuto il bilancio per l'avvio della successiva analisi di rilevanza.
AMAP S.p.A		Servizio idrico	0,00195%	1.000,00	Società da considerare IRRILEVANTE perché la partecipazione è inferiore all'1%
Consorzio Gruppo Azione Loca- le GAL Terre Normanne		Valorizzazione risorse rurali del territorio	10%	2.000,00	Alla data del 02/10/2023 - Non è stato ancora approvato il bilancio 2022 per l'avvio della successiva analisi di rilevanza.
A.T.I. Palermo Assemblea Territoriale Idrica		Gestione e governo delle risorse idriche			L'ente è un Ente di governo d'ambito (EGA) a totale partecipazione pubblica estranea dall'ambito delle società partecipate ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016. Ai fini del bilancio consolidato risulta IRRILEVANTE .

Enti strumentali partecipati

Consorzio Gruppo Azio- ne Locale GAL Terre Normanne	Valorizzazione risorse rurali del territorio	10%	2.000,00	Alla data del 02/10/2023 - Non è stato ancora approvato il bilancio 2022 per l'avvio della successiva analisi di rilevanza.
A.T.I. Palermo Assemblea Territoriale Idrica	Gestione e governo delle risorse idriche			L'ente è un Ente di governo d'ambito (EGA) a totale partecipazione pubblica estranea dall'ambito delle società partecipate ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016. Ai fini del bilancio consolidato risulta IRRILEVANTE .

In relazione agli esiti del controllo, si rileva che:

- l'Ente detiene partecipazioni e per **gli anni in esame** si è dotato di una specifica struttura dedicata al controllo sugli organismi partecipati, ai sensi dell'art. 147-*quater*, comma 1, TUEL (cfr. risposta ai quesiti nn. 6.1 e 6.2 dei questionari 2022 e 2023);
- per il **biennio 2022/2023**, non è stata effettuata la conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati (art. 11, co. 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011), in quanto come precisato nelle note *"è in fase di istruttoria. È stata inviata la richiesta per la verifica debiti/crediti al 31/12/2023, il monitoraggio ricorre in sede di approvazione del rendiconto anno 2023 che alla data odierna non risulta ancora approvato"* (cfr. risposta al quesito n. 6.7 dei questionari 2022 e 2023);
- per il **biennio in esame** è stato monitorato il grado di attuazione delle misure di razionalizzazione delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 20 del TUSP (cfr. risposta al quesito n. 6.8 dei questionari 2022 e 2023);
- per il **biennio in esame** non sono stati previsti report informativi periodici da parte degli organismi partecipati inerenti ai profili organizzativi e gestionali (cfr. risposta al quesito n. 6.13 dei questionari 2022 e 2023);
- riguardo la pubblicazione della Carta dei servizi, prevista dall'art. 32 del d.lgs n. 33/2013 da parte degli organismi partecipati che gestiscono pubblici servizi, tale documento è stato pubblicato in **entrambi gli anni** (cfr. risposta al quesito n. 6.15 dei questionari 2022 e 2023).

Il Collegio, allo stato degli atti, rileva l'esigenza di procedere alla conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati e a predisporre dei report informativi periodici.

Controllo sulla qualità dei servizi

Il controllo di qualità, come precisato dalla Sezione delle autonomie, misura l'erogazione delle prestazioni rispetto all'analisi dei bisogni, rapportando la soddisfazione degli stessi rispetto a standard predefiniti. In esso si procede alla

rilevazione della c.d. *customer satisfaction*, in cui il compito dell'Amministrazione è dare risposte adeguate alle esigenze dei fruitori dei servizi.

Le disposizioni che esprimono tale principio, già presenti nell'ordinamento (D.lgs. n. 286/1999, al Capo III *"Qualità dei servizi pubblici e carte dei servizi"*, art. 11, oltre ad alcune direttive ministeriali e della Presidenza del Consiglio), sono quelle dell'art. 147, co. 2, lett. e), del TUEL, che completa il controllo di qualità, all'interno di un sistema organico. La citata norma intende indirizzare l'organo preposto, eventualmente anche esterno all'Ente, verso verifiche di gradimento che non siano, come in passato, episodiche e saltuarie, ma metodiche e cadenzate, secondo un sistema organizzativo rinnovato, adatto a un modello di controllo che si atteggia come una novità.

Preme, tra l'altro, precisare, come ribadito dalla Sezione delle autonomie, che tale tipologia di controllo è finalizzata ad intercettare, attraverso la misura della soddisfazione del cittadino, i bisogni dell'utenza e, quindi, a fornire all'Amministrazione le reali dimensioni dello scostamento esistente tra i risultati della gestione (validati dagli altri controlli) e il grado di utilità effettivamente conseguito. Si pone, dunque, come strumento di misurazione, in un sistema integrato dei controlli interni (cd. *"cruscotto direzionale"*), del corretto funzionamento delle altre forme di controllo attivate nell'Ente (*ex multis*, deliberazioni di questa Sezione nn. 210 e 228/2022/VSGC, nn. 64 e 65/2023/VSGC, nn. 58, 59 e 196/2024/VSGC; Corte dei conti, Sezione di controllo per la Lombardia, deliberazioni n. 152 del 2020/VSGC e nn. 15, 33, 52, 70 e 79/2021/VSGC).

Nel regolamento dell'Ente la materia è disciplinata dagli articoli 13 e 14 del vigente regolamento dei controlli interni.

In particolare, l'art. 14 disciplina le modalità del controllo prevedendo che:

"1. La qualità percepita dagli utenti dei servizi viene rilevata in maniera sistematica con metodologie di ricerca sociale tramite indagini di gradimento sia di tipo quantitativo che qualitativo.

2. La qualità effettiva del servizio è rappresentata da almeno quattro fattori:

a) accessibilità, intesa come disponibilità delle informazioni necessarie, accessibilità fisica e multicanale;

b) *tempestività, intesa come ragionevolezza del tempo intercorrente tra la richiesta e l'erogazione del servizio, e il rispetto dei tempi previsti;*

c) *trasparenza, intesa come informazione sui criteri e i tempi di erogazione, sul responsabile del procedimento e sui costi;*

d) *efficacia, intesa come rispondenza a quanto il richiedente può aspettarsi, in termini di correttezza formale, affidabilità e compiutezza.*

3. *La verifica sulla qualità effettiva avviene attraverso il sistema dei controlli interni, associati al ciclo di gestione della performance di ente e della performance organizzativa, in relazione agli obiettivi ed indicatori previsti nel Piano annuale della qualità. Una apposita sezione del report annuale del controllo strategico di cui all'art. 12, comma 6, illustra l'attuazione del Piano della qualità.*

4. *Le carte dei servizi costituiscono uno degli strumenti attraverso cui rendere pubblici gli standard di qualità garantiti agli utenti dei servizi “.*

In relazione agli esiti del controllo, si rileva che:

- l'Ente non ha adottato la Carta dei servizi per l'anno **2022** ma ha provveduto nel **2023** (cfr. risposta al quesito n. 7.1 dei questionari 2022 e 2023);
- l'Ente ha effettuato analisi sulla qualità "*effettiva*" dei singoli servizi per il **2023** e solo per alcuni servizi nel **2022** (cfr. risposta al quesito n. 7.2 dei questionari 2022 e 2023);
- L'Ente ha effettuato indagini sulla soddisfazione degli utenti per gli anni **2022 e 2023** con cadenza infrannuale (cfr. risposta al quesito n. 7.8 dei questionari 2022 e 2023);
- Nessun dato è disponibile riguardo all'effettuazione di confronti sistematici (*benchmarking*) con i livelli di qualità raggiunti da altre amministrazioni nel **biennio esaminato** (cfr. risposta al quesito n. 7.9 dei questionari 2022 e 2023);
- rispetto all'anno precedente, l'Ente ha realizzato un innalzamento degli standard economici o di qualità dei servizi (nel loro insieme o per singole prestazioni) misurabili attraverso indicatori definiti e pubblicizzati nel **2022 e 2023** (cfr. risposta al quesito n. 7.11 dei questionari 2022 e 2023).

Alla luce di quanto esposto, il funzionamento del controllo sulla qualità dei servizi può ritenersi, complessivamente, adeguato.

APPENDICE SUL P.N.R.R. E P.I.A.O.

Secondo quanto affermato dalla Sezione delle Autonomie, tale sezione del questionario, di nuova introduzione, vuole cogliere, sul versante dei controlli interni, le azioni dell'ente relative alla implementazione dello straordinario piano di investimenti pubblici, che individua negli enti locali importanti soggetti attuatori e in cui sono state inserite anche alcune domande relative al P.I.A.O., il nuovo strumento di pianificazione strategica ed operativa introdotto dall'art. 6 del d.l. n. 80/2021 (recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del PNRR e per l'efficienza della giustizia").

In relazione agli esiti del controllo, si rileva che l'Ente negli anni **2022 e 2023** è soggetto attuatore di interventi finanziati con fondi P.N.R.R. In relazione a ciascun anno si rileva che:

- L'Organo politico ha valutato congrua ed efficace la *governance* adottata ai fini del coordinamento dei diversi soggetti istituzionali coinvolti nell'attuazione di *milestone* e *target* del PNRR nel **2022 e 2023** (cfr. risposta al quesito n. 10.2 dei questionari 2022 e 2023);
- gli atti di gestione collegati all'attuazione del PNRR sono risultati conformi ai principi di regolarità amministrativo-contabile negli anni **2022 e 2023** (cfr. risposta al quesito n. 10.4 dei questionari 2022 e 2023);
- il sistema informativo dell'Ente ha raccolto i dati sullo stato di avanzamento procedurale, finanziario e fisico degli interventi del PNRR, al fine di garantire la successiva archiviazione informatica nel sistema ReGiS per il **biennio esaminato** (cfr. risposta al quesito n. 10.5 dei questionari 2022 e 2023);

- all'interno dell'Ente è stata individuata una struttura del responsabile/referente per l'attuazione dei progetti finanziati da fondi PNRR per **il biennio in esame** (cfr. risposta al quesito n. 10.7 dei questionari 2022 e 2023);
- l'Ente, in **entrambi gli anni**, ha adottato procedure di monitoraggio degli atti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR al fine di prevenire ed individuare i rischi di frode, corruzione, conflitti di interesse (cfr. risposta al quesito n. 10.9 dei questionari 2022 e 2023);
- gli organi di controllo interno negli anni **2022 e 2023** hanno condotto verifiche periodiche sugli atti gestionali adottati dall'Ente in qualità di soggetto attuatore del PNRR al fine di verificare che:
 - a) sia stata garantita la completa tracciabilità delle operazioni collegate a *milestone* e *target* del PNRR, mediante l'attribuzione di un'apposita codificazione contabile e l'associazione al CUP del singolo progetto;
 - b) siano stati conservati tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici;
 - c) sia stato richiesto ed attribuito, per ogni procedimento connesso all'attuazione di programmi del PNRR, un apposito codice CUP, in mancanza del quale gli atti medesimi sono da considerarsi giuridicamente nulli (art. 11, l. n. 3/2003 e art. 1, delibera CIPE 16 novembre 2020) (cfr. risposta al quesito n. 10.11 dei questionari 2022 e 2023);
- i sistemi informatici dell'Ente hanno integrato tempestivamente i flussi informativi a supporto della funzione strategica e di quella gestionale, al fine di verificare in corso d'opera il conseguimento degli obiettivi del PNRR nei tempi programmati e, in caso contrario, di adottare eventuali provvedimenti correttivi nel corso della gestione per gli anni **2022 e 2023** (cfr. risposta al quesito n. 10.12 dei questionari 2022 e 2023);
- il controllo di gestione, nel **biennio in esame**, ha prodotto specifici *report*, indirizzati agli organi direzionali, al fine di monitorare, nel corso della gestione, il grado di conseguimento delle misure previste dal PNRR, e il rispetto dei tempi

- programmati dalla *timeline* interna e da quella relativa alla rendicontazione semestrale all'UE (cfr. risposta al quesito n. 10.13 dei questionari 2022 e 2023);
- l'Ente ha garantito strumenti di coordinamento tra i diversi uffici affinché vi sia la condivisione del cronoprogramma e degli obiettivi da raggiungere per gli anni **2022 e 2023** (cfr. risposta al quesito n. 10.14 dei questionari 2022 e 2023).

RITENUTO

che l'esame dei referti annuali ed i chiarimenti forniti dall'Amministrazione, pur evidenziando un sistema dei controlli interni in fase di implementazione, pur tuttavia, è per certi aspetti migliorabile, come si evince da quanto riportato in parte motiva. Ciò, particolarmente, per il "*controllo di regolarità successiva*", "*strategico*", "*equilibri finanziari*" e "*sugli organismi partecipati*", che, pur complessivamente adeguati, presentano profili di miglioramento

PQM

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione siciliana, a conclusione degli accertamenti istruttori sulle relazioni annuali del Comune di Carini (PA) relative al funzionamento del sistema integrato dei controlli interni per l'esercizio 2022 e 2023, ai sensi dell'art. 148 del TUEL e **con riserva di analisi dei successivi referti**

ACCERTA

La parziale adeguatezza del sistema dei controlli interni del Comune di Carini (PA);

INVITA

l'Ente, richiamando l'attenzione del Segretario generale, ad intraprendere, **per l'anno in corso**, tutte le iniziative necessarie ai fini del superamento delle criticità e delle debolezze di sistema riscontrate ed evidenziate per ciascuna tipologia di controllo ed **in particolare:**

- nell'ambito del **controllo successivo di regolarità amministrativa contabile** ad

attivare dei controlli, ispezioni o altre indagini, volti ad accertare la regolarità amministrativa e contabile posta in essere da specifici uffici o servizi, nonché a fare in modo che gli esiti del controllo preventivo di regolarità contabile, effettuato nell'anno precedente, influiscano sulle modalità di estrazione degli atti da sottoporre a controllo successivo di regolarità amministrativa;

- in relazione al controllo **il controllo strategico** a garantire l'adozione dei documenti contabili in conformità alle tempistiche previste dalla legge e dai regolamenti dell'Ente;
- in relazione **al controllo sugli equilibri finanziari**, a garantire un attivo coinvolgimento degli organi istituzionali, del segretario e dei responsabili dei servizi nel biennio in esame, nonché l'assenza di specifiche linee di indirizzo e/o coordinamento per l'ordinato svolgimento dei controlli sugli equilibri finanziari;
- in relazione **al controllo sugli organismi partecipati**, a procedere alla conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati e a predisporre dei report informativi periodici;

DISPONE

- che il Segretario generale dell'Ente comunichi a questa Sezione tutte le iniziative intraprese ai fini del superamento delle criticità riscontrate;
- che, a cura del Servizio di supporto della Sezione di controllo, copia della presente pronuncia sia trasmessa al Consiglio comunale- per il tramite del suo Presidente -, al Sindaco e all'Organo di revisione del Comune di Carini (PA);
- che la medesima pronuncia sia pubblicata sul sito istituzionale dell'Amministrazione, (sezione "*Amministrazione Trasparente*") ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio del 25 febbraio 2025.

IL MAGISTRATO RELATORE
(Giuseppe Vella)

IL PRESIDENTE
(Salvatore Pilato)

Depositato in Segreteria il 27 febbraio 2025

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Boris Rasura